



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Grassi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2738/2013** promossa da:

Parte_1 C.F. *C.F._1* , con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] (*C.F._2* [REDACTED] ,
elettivamente [REDACTED] 3 [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

La parte attrice ha concluso come da atto di citazione.

La parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha convenuto in giudizio la *CP_1* di Livorno, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa degli erronei trattamenti sanitari cui era stata sottoposta presso [REDACTED] di Livorno in esito ad una caduta da cavallo, avvenuta in data 1/8/10. In particolare, l'attrice espone che, eseguita diagnosi di frattura della metafisi prossimale dell'omero destro e del polso omolaterale, le era stata praticata una immobilizzazione in desault molle ed apparecchio gessato per la frattura del polso; che il successivo 10/8/10 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione sintesi con fili K della frattura omerale, con applicazione di tutore; che il 30/8/10, nonostante la constatata presenza, da parte del personale medico, di un processo infiammatorio, le venivano effettuati soltanto trattamenti di medicazione senza alcuna diagnosi delle cause dell'infezione né prescrizione di adeguate terapie; che alla successiva visita del 14/9/10 veniva riscontrata dallo specialista di turno la presenza di secrezioni di pus, venivano rimossi i dispositivi installati in occasione dell'intervento e prescritta terapia antibiotica; che a causa del persistente dolore e della impotenza funzionale della spalla e della mano destra, era stata visitata presso [REDACTED] di Pisa e sottoposta, in data 13/1/11, ad intervento chirurgico all'omero destro e, in data 24/1/12, ad intervento chirurgico alla mano destra; che il danno articolare e di deficit di forza globale del braccio e della mano destra era ascrivibile al ritardo con cui è stato eseguito l'intervento presso [REDACTED] di Livorno, nonché alla scarsa attenzione al rischio infettivo, sussistente sia a causa dell'ora tarda in cui fu eseguito l'intervento sia della immobilizzazione dell'arto destro, ed infine alla insufficienza dell'intervento di stabilizzazione della struttura ossea.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e la ascrivibilità del danno lamentato a responsabilità del personale sanitario che ha avuto in cura l'attrice.

La domanda è fondata e deve essere accolta, alla luce delle risultanze della espletata ctu medico legale, che ha accertato la riconducibilità del danno riscontrato all'arto destro della *Pt_1* alla infezione riscontrata all'omero destro, la cui origine nosocomiale è stata affermata dal ctu con elevato grado di probabilità. In particolare, il consulente ha sottolineato la notorietà del rischio di infezione di fili di *Per_1* inseriti per fratture omerali, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre il personale sanitario ad una particolare attenzione nell'assicurare la sterilità dell'ambiente operatorio e nella esecuzione delle manovre chirurgiche. La circostanza che l'infezione sia stata riscontrata a distanza di circa un mese dall'intervento non depone, peraltro, per la ascrivibilità della infezione ad altre cause, successive all'intervento, avendo il ctu rilevato come la stessa possa verificarsi anche a distanza di

tempo dall'intervento e non nell'immediato periodo postoperatorio.

Il consulente ha inoltre ritenuto tardivo il trattamento eseguito con i fili di Per_1 rilevando come lo stesso debba essere eseguito "il prima possibile", ed ha evidenziato come detto ritardo, unitamente all'infezione di cui si è detto ed alla rimozione precoce dei fili di Per_1 abbia determinato la necessità dell'intervento di osteosintesi cui la Pt_1 è stata sottoposta

La convenuta, d'altro canto, pur gravata dall'onere di provare di avere fatto tutto quanto in suo potere per evitare il rischio di infezioni nell'esecuzione dell'intervento in esame, ovvero per la tempestiva esecuzione del trattamento eseguito il 10/8/10, al fine di escludere la responsabilità contrattuale ravvisabile nei suoi confronti, non ha offerto alcun elemento in tal senso.

La Pt_1 ha dunque diritto al risarcimento del danno subito, liquidabile sulla base della stima operata dal ctu, che ha valutato il danno biologico riportato dall'attrice in una riduzione della precedente integrità psicofisica nella misura del 7%, con un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 30, e parziale di giorni 200, di cui 60 nella misura del 70%, 100 nella misura del 50% e 40 nella misura del 30%.

Le conclusioni del ctu sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate e tecnicamente supportate, anche nelle risposte fornite alle osservazioni dei ctp.

Cio' premesso, all'attrice, che nell'agosto 2010 aveva 56 anni, spetta la somma di € 24.078,00, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2014; la richiesta personalizzazione del risarcimento non è dovuta, in assenza di prova che il danno subito abbia provocato alla Pt_1 perdite economiche o perdite di chances lavorative, stante la genericità delle circostanze allegate sul punto nella 2° memoria ex art.183 6° co. c.p.c.

A titolo di danno patrimoniale può' altresì' essere riconosciuta all'attrice la somma complessiva di € 1.771,00 in relazione alle spese mediche documentate in atti e riconosciute dal ctu congrue e riconducibili al danno in esame, e alle spese quantificate dal ctu che si renderanno in futuro necessarie per migliorare la funzionalità dell'arto.

Sulla somma di 25.849,00 spettano all'attrice gli interessi legali, previa devalutazione della stessa all'agosto 2010 e successiva rivalutazione anno per anno sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in virtù' dei criteri di cui al D.M. n.55/14, tenendo conto del valore (sulla base della somma riconosciuta piuttosto che di quella domandata), della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

CONDANNA

La parte convenuta al pagamento della somma di € 25.849,00 oltre agli interessi legali, previa devalutazione della stessa all'agosto 2010 e successiva rivalutazione anno per anno sino al saldo

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.908,96 per spese(ivi comprese quelle di ctu e di ctp), € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.

Livorno, 28 gennaio 2016

Il Giudice

dott. Emilia Grassi